

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5555 Anno 2015

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 19/03/2015

### ORDINANZA

sul ricorso 1217-2012 proposto da:

FERRARO VINCENZO (FRRVCN54S09B118S) FERRARO  
TERESA (FRRTRS57E50B118J) FERRARO MARIA ANGELA  
(FRRMNG60H48L024Y) FERRARO GIUSEPPE  
(FRRGPP51R01F112R) nella qualità di eredi legittimi di Accorinti

Anna, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERENGARIO 10 -  
interno 18, presso la dott.ssa ELIA CURSARO, rappresentati e difesi  
dall'avvocato GIUSEPPE AGRESTA, giusta mandato a margine del  
ricorso;

- *ricorrenti* -

*contro*

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE



BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 992/2011 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA DEL 3.6.2011, depositata il 15/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO; udito per il controricorrente l'Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

#### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata la domanda di Accorinti Anna tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
3. Gli eredi di Accorinti Anna ricorrono, con due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione), dolendosi che la Corte territoriale abbia disatteso le conclusioni dell'ausiliare officiato in grado di appello che aveva riconosciuto il beneficio richiesto a decorrere dal settembre 2010.
4. L'INPS ha resistito con controricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno sono rimasti intimati.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte formatasi in merito alla L. n. 18 del 1980, art. 1, che ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile.

7. In base alla norma occorre che sussistano due requisiti concorrenti: a) l'invalidità totale; b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

8. Sotto il primo profilo è necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 (Cass. sez. lav., 9.9.2008 n. 22878; Cass. sez. lav., 7.4.1998 n. 3597; Cass. sez. lav., 22.4.1995 n. 4555).

9. Sotto il secondo profilo è altresì necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).



10. Nella fattispecie la statuizione della Corte territoriale, svolta sulla base della predetta interpretazione della normativa che regola la materia in punto di autonoma deambulazione, si appalesa adeguatamente motivata anche quanto alle conclusioni, disattese, rassegnate dall'ausiliare nominato in appello, per essere state svolte, con riferimento alla legge n.222 del 1984 e, dunque, senza pertinenza alcuna con la vicenda in esame ove la capacità lavorativa specifica svolta dall'assistita non assume rilievo.

11. Peraltro va anche aggiunto che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario anche quanto all'insussistente impossibilità di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e avverso tale proposizione, costituente ratio decidendi, non è stata introdotto nel giudizio impugnatorio innanzi a questa Corte alcun mezzo d'impugnazione.

12. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è sufficiente che anche una sola delle ragioni fondanti la decisione gravata non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. ex multis, Cass. SU 10374/2007; Cass. 13906/2007; Cass., SU 16602/2005).

13. Ne consegue il rigetto del ricorso.

14. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile *ratione temporis*; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da

tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005 e successive conformi).

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015

Il Presidente  
Pietro Curzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA